

COMUNE DI ALESSANDRIA

Analisi CAF – aggiornamento sullo sviluppo delle
macro-azioni di miglioramento
(Common Assessment Framework)

31 dicembre 2015

2) Rivisitazione sistema delle partecipate

A.T.M. S.p.A.

Richiamato integralmente quanto contenuto nel contesto delle precedenti analisi riguardanti la società, l'Assemblea straordinaria, riunitasi in data 24/11/2015 con all'odg gli adempimenti ex art.2447 del codice civile (*proposta di ripianamento delle perdite e ricostituzione del Capitale Sociale ad un importo non inferiore ai 2 milioni di euro o messa in liquidazione della società*) ha deliberato di differire ad altra seduta l'assunzione di una decisione in merito agli argomenti posti all'odg, dando mandato al nuovo Organo amministrativo di procedere con la riconvocazione dell'Assemblea straordinaria, con lo stesso odg, entro gennaio 2016, previa redazione di situazione patrimoniale aggiornata (**all.n.1**, verbale della seduta).

Gruppo A.M.A.G. S.p.A.

Affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'Atem 2

Con il D.L. 31 dicembre 2014 n.192 convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2015 n.11, pubblicata nella G.U. n.49 del 28 febbraio 2015, come già ricordato nei report precedenti, a cui si rinvia, era stata concessa una nuova proroga dei termini previsti per la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'Atem2 (di cui il Comune di Alessandria è capofila), fissata all'**11/07/2015**. L'applicazione della sanzione amministrativa in assenza del bando, consistente nel potere sostitutivo della Regione, invece, è stata rinviata a decorrere dal 1° gennaio 2016, come stabilito nel contesto dell'articolo 3 della succitata norma.

Con propria deliberazione n. 343 del 10/12/2015 la Giunta comunale ha provveduto ad approvare la relazione peritale di stima del VR (Valore Industriale di Rimborso) degli impianti (€ 48.591.692,00) e ha dato atto, altresì che "lo Studio Fracasso s.r.l., Advisor del servizio di supporto al R.U.P. nell'espletamento della gara e delle attività propedeutiche alla medesima, con l'elaborato di verifica (**allegato C** - parte integrante del succitato provvedimento), ha attestato che il Valore di Rimborso – VR, da riconoscere al gestore uscente del servizio di distribuzione del gas, è stato determinato nel rispetto e in applicazione dei rapporti contrattuali esistenti tra il Comune e il Concessionario e delle Linee Guida 7 aprile 2014".

Con successiva determinazione n.3162 del 18/12/2015, il Direttore della Direzione Politiche di Valorizzazione e Tutela Ambientale, Attività Economiche, ha provveduto ad indire la procedura per l'affidamento in concessione del servizio de quo (per 12 anni a decorrere dal 01/01/2017) e ad approvare tutti gli atti amministrativi inerenti.

3) Riorganizzazione della macchina comunale

La Corte Costituzionale, con propria sentenza n. 272 del 22/12/2015, ha dichiarato l'illegittimità della sanzione sul **mancato rispetto dei tempi medi di pagamento** di cui all'art. 41 del D.L. n.66/2014.

Cade, in tal modo, il divieto generalizzato di nuove assunzione di personale (oltre che il divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi) da parte degli enti locali che presentino tempi medi di pagamento delle proprie obbligazioni non in linea con l'indicatore di riferimento.

Le motivazioni su cui si è basata la sentenza sono essenzialmente riconducibili ai seguenti punti:

- pagare in ritardo non sempre è ascrivibile a colpa della Pubblica Amministrazione;
- la sanzione del divieto di assumere, per gli enti che sfiorano il limite di cui art. 41 del D.L. n.66/2014, non è correlata all'incapacità di rispettare i tempi medi;
- non c'è distinguo tra enti che sfiorano i limiti per pochi giorni ed enti che vanno oltre i tempi medi di pagamento per mesi.

In riferimento ai vincoli normativi attinenti al **reclutamento di personale per la Polizia Municipale** si acclude un'interessante nota dello Studio Delfino (**all.n.2**), a commento della deliberazione n.231/2015/PAR della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Puglia che, *alla luce dell'applicazione dell'articolo 4, comma 3 del D.L. n.78/2015 e del combinato disposto di cui all'art. 5 del D.L. n. 78/2015, come modificato dalla legge di conversione n. 125/2015, e all' art. 1, comma 424 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015)*, attesta come non sia consentito "all'ente locale (salvo che per le assunzioni a tempo determinato per le esigenze temporanee di cui all'art. 5, comma 6 del D.L. n. 78/2015) di procedere all'assunzione di personale di polizia municipale mediante scorrimento di graduatoria tenendo conto, cumulativamente, delle cessazioni intervenute nel triennio 2012 – 2014".

Con proprio decreto n.43 del 28/12/2015 il Sindaco ha preso atto *del Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 177 del 01/12/2015 con cui è stato conferito - a decorrere dal 01/12/2015 per la durata di due anni, rinnovabili, fatti salvi i casi di revoca anticipata e destinazione ad altro incarico - all' Avv. Alberto Vella l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Unico Avvocatura Pubblica, secondo i termini della convenzione stipulata tra Provincia e Comune di Alessandria.*

Con successiva deliberazione n. 371 del 31/12/2015, la Giunta comunale ha deciso di procedere alla revoca *ex nunc* del proprio atto deliberativo n.55 del 24/02/2015 con cui era stato istituito “un Nucleo Operativo Provvisorio con funzioni di difesa delle ragioni dell'Ente avanti le Magistrature civili, penali, amministrative, tributarie, del lavoro e contabili nelle liti attive e passive, di consulenza legale ad organi ed uffici dell'ente, di attività di recupero crediti connessi alla esecuzione delle sentenze”, ritenuta “venuta meno la situazione eccezionale che ne ha comportato l'istituzione”.

4) Riqualificazione del Personale

Con propria deliberazione n. 341 del 10/12/2015, la Giunta comunale ha approvato il ***Piano biennale 2015-2016 della formazione***, rientrante nella *strategia organizzativa dell'Ente, in linea con le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, del D. Lgs. n.165/2001, che indirizza all'accrescimento dell'efficienza delle Amministrazioni, alla razionalizzazione del costo del lavoro pubblico e alla migliore utilizzazione delle risorse umane.*

Con successiva deliberazione n. 342 del 10/12/2015, il medesimo Organo ha approvato il ***Regolamento sulle attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale del comune di Alessandria***. Si evidenzia che, nel contesto del succitato Regolamento, l'aver stabilito all'articolo 10, denominato “Soggetti Formatori”, che “*Per la realizzazione degli interventi formativi l'Amministrazione si avvale di soggetti esterni pubblici o privati*”, comporta l'implicita inapplicabilità del “Disciplinare per il conferimento a personale interno degli incarichi per attività di formazione”, approvato con determinazione dirigenziale n.3221 del 13/11/2008.

5) Piano di razionalizzazione della spesa

Con propria deliberazione n. 158 del 10/12/2015, il Consiglio comunale ha approvato il ***Regolamento delle spese economali***, “alla luce dell'aggiornamento, sia normativo sia strutturale, degli interventi legislativi e giurisdizionali che hanno non solo innovato taluni aspetti della materia ma anche fornito puntuali disposizioni in merito”. Con deliberazione n. 159 del 10/12/2015 il succitato Organo ha altresì approvato il ***Regolamento delle spese di rappresentanza***, “al fine di disciplinare i casi e i limiti nei quali è consentito sostenere tali spese, con specificazione dei soggetti autorizzati nelle varie fasi di funzionamento degli Organi di governo del Comune”.

6) Potenziamento del Sistema di Pianificazione e Controlli

Il Consiglio dell'Autorità anticorruzione, nell'adunanza del 25 novembre 2015, ha disposto il differimento al 15 gennaio 2016 del termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della relazione del RPC (Responsabile Prevenzione Corruzione), stabilito dall'art.1, comma 14, della legge n. 190 del 2012, in modo da poter tener conto degli indirizzi contenuti nella determinazione n.12/2015 sull'adeguamento del Piano nazionale anticorruzione e svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione dei Piani entro il 31 gennaio 2016.

Allo scopo di verificare l'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente per l'anno 2015, l'Autorità anticorruzione, con comunicato del 22 dicembre 2015, ha inoltre prorogato:

- al 31 gennaio 2016 l'attestazione degli Organismi Indipendenti di Valutazione (o di strutture con funzioni analoghe) in merito alla verifica della coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e quelli indicati nel Piano della performance;
- le suddette attestazioni dovranno essere pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto-sezione di secondo livello "Attestazioni OIV o di struttura analoga", entro il 29 febbraio 2016.

Con successiva delibera verranno indicati gli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione.

Si riepilogano di seguito le prossime scadenze:

- le società e gli enti in controllo pubblico e gli enti pubblici economici, qualora non l'abbiano già fatto, debbono **nominare tempestivamente il Responsabile** della prevenzione della corruzione (RPC);
- il RPC deve predisporre entro il 15 gennaio 2016 una **relazione** recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base di quanto già previsto dal PNA (Piano Nazionale Anticorruzione) e dando conto delle misure già adottate in attuazione delle Linee guida;
- il **completo adeguamento** alle Linee guida, con l'adozione di misure di organizzazione e gestione per la prevenzione della corruzione, dovrà avvenire **entro il 31 gennaio 2016**;
- le società e gli enti destinatari delle Linee guida debbono **adeguare tempestivamente i propri siti web** con i dati e le informazioni da pubblicare, tenuto conto che le disposizioni in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 si applicano a tali soggetti già in virtù di quanto previsto dall'art. 24 bis del D.L. n. 90/2014.

8) Documenti di Programmazione

Come già riportato nel precedente report (a cui si fa rinvio), con propria deliberazione n.288 del 04/11/2015 la Giunta Comunale ha approvato il **Piano Strategico di evoluzione del Sistema Informativo del Comune di Alessandria, nella sua versione progettuale definitiva**, che prevede una spesa complessiva di € 306.025,68.

Con determinazione n.3464 del 29/12/2015 il Direttore del Sistema ICT ha proceduto all'affidamento, con lettera d'ordine, al CSI Piemonte dello sviluppo delle procedure funzionali attinenti all'avvio del progetto A del suddetto Piano Strategico (€ 171.848,80).

Con propria deliberazione n. 346 del 16/12/2015, la Giunta comunale ha dato avvio al procedimento di gara per la gestione del **servizio di Tesoreria del Comune**, individuando il RUP nel Direttore dei Servizi Finanziari (che procederà adottando gli atti necessari e sottoponendo al Consiglio Comunale l'approvazione del nuovo testo convenzionale) e dando atto della prosecuzione, senza soluzione di continuità, della gestione del servizio da parte dell'attuale Istituto tesoriere, Banca Popolare di Milano S.C.R.L., ai sensi dell'art. 1 della Convenzione in essere (Rep. n. 7041 della Segreteria Generale dell'Ente in data 16 maggio 2012), fino alla data di conclusione del nuovo procedimento di gara.

Con proposta n. 559 del 30/12/2015, la Giunta comunale, ai sensi dell'art. 170 del Tuel, ha deliberato di sottoporre al Consiglio Comunale il **DUP** (Documento Unico di Programmazione), corredato dai necessari allegati. Considerato che i dati contabili riportati nel suddetto documento fanno riferimento all'assestato 2015, si reputa necessario procedere con la nota di aggiornamento entro il 28/02/2016 e comunque prima della presentazione del Documento al Consiglio comunale (per completezza d'informazione, si acclude un'interessante proposta metodologica dello Studio Delfino – **all.n.3**).

In riferimento a quanto previsto nel punto 8.3.3 del principio contabile di competenza finanziaria, All. 4/2 D.Lgs. n.118/2011 e smi, si rammenta che:

è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria nei casi in cui:

- il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e, per gli enti locali, non sia stato differito il termine per l'approvazione del bilancio o, per le regioni, il Consiglio non abbia autorizzato l'esercizio provvisorio;
- il bilancio di previsione non sia approvato entro il termine dell'esercizio provvisorio;
- **nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, se, nel corso dell'esercizio provvisorio, risulti un disavanzo presunto di amministrazione derivante dall'esercizio precedente.**

In particolare, per quel che concerne quest'ultimo punto, occorre evidenziare che l'impossibilità di applicare il regime dell'esercizio provvisorio nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 riguarda solo il caso in cui il disavanzo si sia formato nell'esercizio immediatamente precedente e non nel caso in cui il disavanzo derivi da riaccertamento straordinario dei residui ai sensi art. 3 comma 7 del D.Lgs. n.118/2011 e smi..

In allegato (all.n.4) un interessante riepilogo.

© Delfino & Partners spa 13-12-2015

Nel bilancio 2016 e 2017 i Comuni possono utilizzare **proventi da permessi di costruire in parte corrente fino al 100%** ma non più per qualsiasi tipologia di spesa corrente; è ammesso solo il finanziamento di manutenzione ordinaria stradale, immobiliare, del verde e di spese tecniche di progettazione opere pubbliche (quest'ultima facoltà non sembra di grande interesse visto che le spese di progettazione rientrano normalmente nei quadri economici dell'opera e sono finanziati da entrate di parte capitale).

Non è quindi più possibile finanziare le classiche spese correnti ripetitive. Lo prevede il comma 737 art. 1 della legge di stabilità 2016, approvata definitivamente dal Parlamento.

Legge stabilità 2016, art. 1 comma 737: *Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico, possono essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.*

Occorre adesso verificare la compatibilità di tale disposizione con le nuove norme sull'armonizzazione contabile e con l'art. 162 comma 6 del Tuel che richiederebbe una modifica dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 e smi, ovvero al principio di competenza finanziaria potenziata.

Tuel, art. 162 comma 6: *Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, **salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria** necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.*

© Delfino & Partners spa – 26.12.2015

E' stata aperta sul sito del Ministero Economia e Finanze, portale Arconet, una sezione specifica dedicata al **Piano Indicatori e Risultati Attesi**, di cui all'art. 18 bis del D.Lgs. n.118/2011, come modificato dal D.Lgs. n.126/2014, a seguito della pubblicazione dei Decreti ministeriali attuativi.

Gli enti locali sono obbligati ad adottare i succitati indicatori a partire dal bilancio di previsione 2017-2018-2019 e dal rendiconto 2016, anche se è possibile (facoltativo) adottarli già dal prossimo bilancio 2016-2017-2018.

Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio è il nuovo strumento per il monitoraggio degli obiettivi e dei risultati di bilancio ed integra i documenti di programmazione.

Pur non essendone immediata l'applicazione, si fa presente che gli indicatori evidenzieranno possibili problemi nella tenuta dei conti.

Guida Normativa per l'Amministrazione Locale - 11.12.2015



CITTA' DI ALESSANDRIA

Allegato n. 1
Analisi CAF – Approfondimento a dicembre

31 dicembre 2015

Centro Stampa Comunale

Repertorio N. 10.417

Raccolta N. 5.691

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2015 (duemilaquindici), il giorno 24 (ventiquattro) del mese di novembre, alle ore quindici e minuti quaranta.

In Alessandria, Lungo Tanaro Magenta n. 7/A.

Innanzi a me Raffaella Ricaldone, Notaio in Alessandria, iscritto al Ruolo dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, è presente:

DI PASQUALE Francesco, nato a Vallelunga Pratameno (CL) il 21 aprile 1955, residente a Valenza (AL), Viale C.A. Dalla Chiesa n. 2, Codice Fiscale DPS FNC 55D21 L609F.

Detto comparente, cittadino italiano della cui identità personale io notaio sono certo, precisato d'intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Collegio Sindacale della società:

AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.P.A., siglabile in "ATM S.P.A.", con sede legale in Alessandria (AL), Lungo Tanaro Magenta n. 7/A, capitale sociale Euro 544.364,00 (cinquecentoquarantaquattromilatrecentosessantaquattro virgola zero zero) interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Alessandria 96026480069, mi dà atto che trovasi riunita in questo giorno, ora e luogo, l'assemblea straordinaria della predetta società, della quale egli assume la presidenza su designazione dei presenti, a nor-

Reg.to in **Alessandria**
il **01/12/2015**
n° **11972**
Serie **1T**
esatti euro **356,00**
di cui euro //
per imp. ipotecarie

ma dell'articolo 15 dello statuto; l'assemblea richiede a me notaio di fungere da segretario.

Io Notaio dò atto di quanto segue.

Il presidente dell'assemblea, constatato:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a termini dell'articolo 12 dello statuto;

- che sono presenti, in proprio per rappresentanza organica ed in base a valida delega che resterà acquisita agli atti sociali, due su tre soci, portatori di n. 519.759 (cinquecentodiciannovemilasettecentocinquantanove) azioni su 544.364 (cinquecentoquarantaquattromilatrecentosessantaquattro) azioni, del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, costituenti l'intero capitale sociale sottoscritto e versato, rappresentanti il 95,48% del capitale sociale, e precisamente:

* COMUNE DI ALESSANDRIA, titolare di n. 514.642 (cinquecentoquattordicimilaseicentoquarantadue) azioni, pari al 94,54% del capitale (in persona del delegato Assessore al Bilancio e Partecipate ABONANTE Giorgio);

* COMUNE DI VALENZA, titolare di n. 5.117 (cinquemilacentodiciassette) azioni, pari allo 0,94% del capitale sociale (in persona del Sindaco BARBERO Gianluca Mario Francesco);

- che risultano assenti i componenti il Consiglio d'Amministrazione in carica CERMELLI Gian Franco (Presidente del Consiglio d'Amministrazione) e BRESSAN Ezio (Vice Presidente del

Consiglio d'Amministrazione, Consigliere ed Amministratore Delegato), i quali hanno rassegnato le dimissioni;

- che del Collegio Sindacale sono presenti se medesimo (Presidente) ed i Sindaci Effettivi MARCHELLI Angelo Enrico e PAVIGNANO Maurizio;

- che le azioni sono state depositate nei modi e termini previsti dall'articolo 13 dello statuto, presso la sede sociale

dichiara

l'assemblea regolarmente costituita e valida per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Adempimenti ex art. 2447 C.C.; proposta di ripianamento delle perdite e ricostituzione del capitale sociale ad un importo non inferiore ad Euro 2.000.000, o messa in liquidazione; termine per versamento a copertura delle perdite e termine per versamento del capitale sociale sottoscritto.

Venendo alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il Presidente espone che nel corso dell'assemblea ordinaria tenutasi in data odierna, i soci hanno provveduto a nominare i nuovi membri del Consiglio d'Amministrazione, fatto resosi necessario a seguito delle dimissioni rassegnate dai precedenti componenti. Alla luce di questo fatto nuovo, si rivolge ai soci per le determinazioni all'Ordine del Giorno, di cui all'art. 2447 C.C.

Interviene il socio COMUNE DI ALESSANDRIA, sottolineando che si è provveduto alla nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione, cui giova accordare il tempo necessario per consentirgli di elaborare, e sottoporre ai soci, un piano industriale e di ristrutturazione del debito idoneo a fornire validi strumenti su cui basare le decisioni sul futuro della società: rimarca che il piano strategico, presentato dal precedente organo amministrativo, non era stato approvato e poggiava su un finanziamento a debito pari a 10.000.000 (diecimilioni) presso la Cassa Depositi e Prestiti, che non appare in alcun modo concretizzabile nei termini e modi prospettati.

Assicura che, in questa fase di transizione, il COMUNE DI ALESSANDRIA farà il possibile per garantire la liquidità necessaria e la continuità del servizio della società.

A questo punto, interviene il socio COMUNE DI VALENZA, che lamenta l'assenza del COMUNE DI TORINO, di cui volentieri avrebbe ascoltato l'intervento; si unisce a quanto espresso dal COMUNE DI ALESSANDRIA, ribadendo la necessità che le decisioni che si è chiamati a prendere in ordine ai temi posti all'Ordine del Giorno vengano affrontate avendo ben rappresentata la strada tracciata nel piano industriale e di ristrutturazione del debito. Auspica un'attenta rivisitazione dei servizi resi per trovare il giusto punto di equilibrio: rilevante sarà, dunque, il nuovo contributo del Consiglio di Amministrazione, testé nominato, e del socio COMUNE DI TORINO.

Prende nuovamente la parola il socio COMUNE DI ALESSANDRIA, evidenziando come i soci di questa società siano Comuni, di talché saranno i rispettivi Consigli Comunali ad elaborare la decisione di ripianare le perdite e ricostituire il capitale sociale, ovvero porre la società in liquidazione.

A questo punto, il Presidente, nel prendere atto, alla luce degli interventi dei soci sopra riportati, della volontà di differire la celebrazione del merito di questa Assemblea straordinaria, invita i presenti a dare mandato al nuovo Consiglio d'Amministrazione per riconvocare l'Assemblea straordinaria, con lo stesso Ordine del Giorno, entro gennaio 2016, aggiornando debitamente la situazione patrimoniale.

L'assemblea, udito l'intervento del Presidente, dopo ampia discussione, con voto unanime

delibera

- di differire, per le motivazioni sopra esposte, ad altra seduta l'assunzione di una decisione in merito agli argomenti posti all'Ordine del Giorno, dando mandato al nuovo Organo Amministrativo di procedere con la riconvocazione dell'Assemblea straordinaria, con lo stesso Ordine del Giorno, entro gennaio 2016, previa redazione di situazione patrimoniale aggiornata.

Per qualsiasi adempimento si rendesse necessario, viene delegato DI PASQUALE Francesco per curarne le formalità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente, dopo esser stato autorizzato dall'Assem-

blea a firmare il presente verbale, dichiara sciolta la seduta, essendo le ore sedici e minuti quindici.

Le spese tutte del presente atto e sue consequenziali sono a totale carico della società.

Richiesto io notaio ho redatto il presente atto che ho letto al comparente che lo approva e meco lo sottoscrive.

Scritto da persona di mia fiducia su sei pagine di due fogli.
In originale firmato: FRANCESCO DI PASQUALE - RAFFAELLA RICAL-
DONE NOTAIO (vi è sigillo).

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.



CITTA' DI ALESSANDRIA

Allegato n. 2
Analisi CAF – Approfondimento a dicembre

31 dicembre 2015

Centro Stampa Comunale

RECLUTAMENTO PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE

L'assunzione del personale di polizia municipale trova la propria base positiva di riferimento nel D.L. n.78/2015 conv. dalla L. n.125/2015 che, all'art 5, disciplinando il passaggio del personale di polizia provinciale nei ruoli della polizia municipale, dispone che "il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e procedure definite con il decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190" e che "personale non individuato o non riallocato, entro il 31 ottobre 2015, ai sensi dei commi 2 e 3, è trasferito ai comuni, singoli o associati, con le modalità di cui al comma 1".

La disposizione da ultimo citata prevede una disciplina peculiare, per certi versi più restrittiva rispetto a quella contenuta nella legge di stabilità 2015, volta ad agevolare al massimo il riassorbimento di quello speciale settore di personale che è la polizia provinciale, anticipando il transito effettivo anche con la previsione di forme di avvalimento tra l'ente originario di appartenenza e l'ente locale destinatario.

Il transito del personale di polizia provinciale nei ruoli della polizia municipale viene agevolato sia attraverso la previsione di deroghe (alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, sia pure garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio, e deroghe ai divieti di assunzioni di cui agli artt. 41, comma 2, d.l. 66/2014, 1, comma 462, lettera d), l. 228/2012, 31, comma 26, lettera d), l. 183/2011) sia attraverso l'espressa statuizione di un divieto assoluto di reclutamento aliunde, a pena di nullità.

Il comma 6 del citato art 5 D.L. 78/2015, infatti, sancisce che "Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale".

Questa Sezione ha già avuto modo di osservare (deliberazione n. 204/PAR/2015) che la disciplina in esame non solo si pone in chiaro rapporto di specialità con l'art 1, comma 424, l. 190/2014, in quanto afferente ad una particolare categoria di lavoratori provinciali, ma impone anche un divieto particolarmente stringente ed atto a comprendere qualsivoglia forma di utilizzo di nuova forza lavorativa.

L'unica deroga al divieto di assunzione predetto è contemplata dalla medesima disposizione in relazione ad assunzioni di "personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili "(deroga introdotta in sede di conversione, a conferma dell'insuperabilità del divieto sul piano interpretativo)".

Si verifica, in sostanza, una contrazione ulteriore rispetto a quella dettata dalla legge di stabilità del 2015, laddove, con riferimento alle funzioni di polizia locale, viene imposto un divieto assoluto di reclutamento fino al completo riassorbimento del personale di Polizia Provinciale, a prescindere dal riferimento al budget di spesa 2015-2016. (Sezione Puglia deliberazione n. 201/PAR/2014).

Nel solco di tale linea interpretativa si inserisce una recente deliberazione della Sezione controllo Lombardia ([n. 416/PAR/2015 del 10.11.2015](#)) secondo cui "l'art. 5 del decreto-legge n. 78 del 2015 non fa riferimento a contingenti assunzionali, né derivanti dalle cessazioni degli esercizi 2014 e 2015 (da destinare, come noto, all'assunzione di soli vincitori di concorso o al personale degli enti di area vasta, cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 26/2015/QMIG), né dal precedente triennio 2011-2013 (utilizzabili anche per effettuare liberamente assunzioni dall'esterno, cfr. SRC Lombardia, deliberazione n. 278 e 349/2015/PAR), ma permette/impone ai comuni (a prescindere dalla presenza di capacità assunzionali) di assumere il personale di polizia provinciale (con divieto di assunzioni alternative fino al completo riassorbimento).

Per le ragioni sopra esposte, l'eventuale assunzione a tempo indeterminato, da parte di un comune, di agenti di polizia municipale ricade nello spettro applicativo del divieto di cui all'art 5, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito dalla legge n. 125 del 2015, e nella conseguente sanzione della nullità."

In ultimo, l'interpretazione sopra richiamata appare confermata, sia pure incidentalmente, dalla Sezione delle Autonomie che, con deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG, pronunciandosi sull'interpretazione dell'art. 4 comma 3 D.L. n.78/2015, ha sottolineato come, con riferimento alla "fattispecie specifica ora disciplinata dal combinato disposto di cui all'art. 5 del D.L. n. 78/2015, come modificato dalla legge di conversione n. 125/2015, e all' art. 1, comma 424 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015)", non è consentito "all'ente locale (salvo che per le assunzioni a tempo determinato per le esigenze temporanee di cui all'art. 5, comma 6 del D.L. n. 78/2015) di procedere all'assunzione di personale di polizia municipale mediante scorrimento di graduatoria tenendo conto, cumulativamente, delle cessazioni intervenute nel triennio 2012 – 2014".

È quanto si legge nella [deliberazione n. 231/2015/PAR](#) della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Puglia.



CITTA' DI ALESSANDRIA

Allegato n. 3
Analisi CAF – Approfondimento a dicembre

31 dicembre 2015

Centro Stampa Comunale

DUP: CON IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' FINIRA' L'ANARCHIA.

UN POSSIBILE PERCORSO.

Per il DUP 2016-2017-2018, l'esordio (per la stragrande maggioranza di enti locali, ovvero per tutti tranne gli enti sperimentatori), arriva in un modo particolare visto che i termini di deliberazione e gli iter procedurali sono ancora rimessi alla libera discrezionalità delle amministrazioni, pur nei labili puntelli generali fissati dalla normativa, che quest'anno ha già provveduto a rinviare due volte il termine ultimo di adozione da parte della Giunta (dal 31 luglio 2015 al 31 ottobre 2015, ora al 31 dicembre 2015). Oltre a tutto il termine ordinatorio e non perentorio definito dalla normativa e la quasi totale assenza di previsione regolamentari hanno portato molti Comuni a rinviare l'approvazione (adozione) in giunta ai primi giorni del 2016, ai fini della presentazione al Consiglio per la successiva approvazione consiliare.

Con l'imminente approvazione del nuovo regolamento di contabilità ai sensi Dlgs 118/2011 e nuovo Tuel modificato da Dlgs 126/2014 (su cui la nostra società ha già individuato una serie di possibili casistiche sulla base del confronto con gli enti) l'anarchia di questi giorni è destinata a finire, posto la necessaria previsione regolamentare di tempi e procedure per l'elaborazione del DUP.

Un possibile percorso regolamentare, da attuare a partire dal 2016 per il DUP 2017-2018-2019, può essere il seguente:

- La Giunta approva (adotta) il DUP entro il 15 luglio e lo trasmette all'Organo di revisione per il parere di congruità;
- L'organo di revisione esprime il proprio parere di congruità nel termine massimo di 15 giorni, rinviando il parere di attendibilità e congruità alla Nota di aggiornamento del DUP, a cui sarà correlato il nuovo schema di bilancio ;
- La Giunta presenta al Consiglio il DUP entro il 31 luglio, tramite invio Posta elettronica certificata al Presidente del consiglio e comunicazione formale di avvenuto deposito agli altri consiglieri;
- Il Consiglio comunale provvederà ad approvare il DUP entro il 30 settembre, con eventuali proposte emendative disciplinate con le stesse regole degli emendamenti al bilancio
- Recepite le linee di indirizzo approvate dal Consiglio, la Giunta entro il 10 ottobre darà disposizioni ai responsabili di servizio per la modifica delle previsioni di bilancio del secondo e terzo anno rispetto al precedente triennio approvato, a cui dovranno essere aggiunte le previsioni per il nuovo anno aggiuntivo (ad esempio, entro il 10 ottobre 2016 i responsabili varieranno le previsioni 2017 e 2018 già approvate nel bilancio 2016-2017-2018 e aggiungeranno la previsione per l'anno 2019);

- La Giunta approverà la Nota di aggiornamento al DUP e il nuovo schema di bilancio triennale entro il 5 novembre, trasmettendoli all'Organo di revisione;
- L'Organo di revisione esprimerà il proprio parere di attendibilità e congruità entro il termine massimo di 10 giorni;
- La Giunta presenterà al Consiglio la Nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio unico triennale entro il 15 novembre, tramite invio Posta elettronica certificata al Presidente del consiglio e comunicazione formale di avvenuto deposito agli altri consiglieri;
- Il Consiglio comunale approverà entro il 31 dicembre, nella stessa seduta, la Nota di aggiornamento al DUP come punto all'ordine del giorno precedente e prioritario (Il DUP è un atto presupposto) e successivamente il bilancio unico triennale, con gli annessi allegati di cui art. 11 comma 3 Dlgs 118/2011 e smi e di cui art. 172 Tuel.



CITTA' DI ALESSANDRIA

Allegato n. 4
Analisi CAF – Approfondimento a dicembre

31 dicembre 2015

Centro Stampa Comunale

Disavanzo da riaccertamento ed applicazione esercizio provvisorio

In riferimento a quanto previsto nel punto 8.3.3 del principio contabile di competenza finanziaria All. 4/2 Dlg 118/2011 e smi, ovvero:

8.3 È consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria nei casi in cui:

- 1) il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e, per gli enti locali, non sia stato differito il termine per l'approvazione del bilancio o, per le regioni, il Consiglio non abbia autorizzato l'esercizio provvisorio;
- 2) il bilancio di previsione non sia approvato entro il termine dell'esercizio provvisorio;
- 3) nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, se, nel corso dell'esercizio provvisorio, risulti un disavanzo presunto di amministrazione derivante dall'esercizio precedente.**

Occorre evidenziare che l'impossibilità di applicare il regime dell'esercizio provvisorio nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 riguarda solo il caso in cui il disavanzo si sia formato nell'esercizio immediatamente precedente e non nel caso in cui il disavanzo derivi da riaccertamento straordinario dei residui ai sensi art. 3 comma 7 Dlgs 118/2011 e smi.

Pertanto, **se dai mastri finanziari 2015 emerge un disavanzo presunto complessivo al 31.12.2015 il Comune nel 2016 non potrà, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 applicare il regime dell'esercizio provvisorio** (effettuando nuovi impegni in dodicesimi sulla base degli stanziamenti 2016) **bensì il regime della gestione provvisoria** (gestendo solo le obbligazioni giuridicamente assunte nel 2015 e annualità precedenti, oltre alle somme dovute per legge e quelle necessarie ad evitare il danno).

Se invece il Comune si troverà al 31.12.2015 in situazione di avanzo presunto 2015 ma in situazione di disavanzo per effetto del riaccertamento straordinario dei residui al 01.01.2015 effettuato durante il primo semestre 2016 (All. 5/1 e All. 5/2 Dlgs 118/2011 e smi) a causa degli accantonamenti al fondo crediti dubbi sui residui attivi, non dovrà applicare il punto 8.3.3 del principio contabile e quindi potrà entrare in regime di esercizio provvisorio. Semmai un diverso

problema emergerà se il Comune non riuscirà a fine 2015 ad assorbire 1/30 del disavanzo da riaccertamento applicato al bilancio 2015, posto che in tal caso dovrà ripianare la differenza l'anno successivo o al massimo in più anni ma non oltre la fine della consiliatura.

Lo stesso, ovvero la possibilità di applicare comunque l'esercizio provvisorio e non la gestione provvisoria nelle more dell'approvazione del bilancio 2016-2018, si verificherà anche nell'ipotesi in cui la quota di disavanzo da riaccertamento sia maggiore della quota di avanzo vincolato e destinato. Si distinguono tre casi al 01.01.2015 con ripercussioni al 31.12.2015:

Voci	01.01.2015	Caso a)	Caso b)	Caso c)
Avanzo complessivo	2.000.000			
- di cui quota vincolata		1.200.000	1.200.000	600.000
- di cui quota destinata		300.000	300.000	200.000
- di cui quota accantonata		100.000	1.000.000	2.300.000
- di cui quota disponibile		400.000	- 500.000	- 900.000

Il caso a) ha chiuso il riaccertamento straordinario in situazione di avanzo. Se al 31.12.2015 il Comune non si troverà in disavanzo complessivo applicherà l'esercizio provvisorio nelle more dell'approvazione del bilancio 2016-2018.

Il caso b) ha chiuso il riaccertamento straordinario in disavanzo da riaccertamento per 500.000 che provvederà a ripianare fino a 30 anni. Le quote di avanzo vincolato e destinato (1.500.000) sono comunque superiori alla quota di disavanzo da riaccertamento verificatosi per carenza di avanzo libero rispetto alle esigenze di accantonamento a Fondo crediti dubbi. Se al 31.12.2015 il Comune non si troverà in disavanzo complessivo applicherà l'esercizio provvisorio nelle more dell'approvazione del bilancio 2016-2018.

Il caso c) ha chiuso il riaccertamento straordinario in disavanzo da riaccertamento per 900.000 che provvederà a ripianare fino a 30 anni. Le quote di avanzo vincolato e destinato (800.000) sono inferiori alla quota di disavanzo da riaccertamento verificatosi per carenza di avanzo libero rispetto alle esigenze di accantonamento a Fondo crediti dubbi. Se al 31.12.2015 il Comune non si troverà

in disavanzo complessivo applicherà comunque l'esercizio provvisorio nelle more dell'approvazione del bilancio 2016-2018.

Se invece il Comune chiuderà al 31.12.2015 con un disavanzo presunto complessivo non potrà applicare, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2016-2018, l'esercizio provvisorio bensì la gestione provvisoria.

Richiamo TUEL - Articolo 163 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del

bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).

7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.